



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1319/2026

ANDREINA OCCHIPINTI

CC – 18/06/2026

RENATA SESSA

R.G.N. 15418/2026

CARLO RENOLDI

- Relatore -

MARIO MORRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 12/03/2026 del TRIBUNALE di MONZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] aveva formulato, dinanzi al Tribunale di Monza, richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione: a) al decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 13 settembre 2021, recante condanna alla pena di 4.500,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in [REDACTED] il 13 novembre 2019 (n. 1 del casellario); b) alla sentenza del Tribunale di Rovigo del 21 marzo 2022, di condanna alla pena di otto mesi e quindici giorni di reclusione e di 350,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen., commesso in [REDACTED] dal 19 marzo 2019 al 4 aprile 2019 (n. 2 del casellario); c) al decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 22 agosto 2022, recante condanna alla pena di 6.750,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in [REDACTED] il 6 gennaio 2020 (n. 3 del casellario); d) alla sentenza del Tribunale di Rovigo dell'11 dicembre 2023, di condanna alla pena di nove mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in [REDACTED] il 22 settembre 2019 (n. 5 del casellario); e) alla sentenza del Tribunale di Monza del 20 settembre 2024, di condanna alla pena di nove mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in [REDACTED] il 13 settembre 2019 (n. 6 del casellario).

Con la medesima istanza era stato, altresì, chiesto il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

1.1. Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei provvedimenti di cui ai nn. 1, 3, 5 e 6 del casellario, escludendone, invece, la configurabilità con riferimento al reato di cui alla sentenza indicata al n. 2 del medesimo casellario. Individuato quale reato più grave quello oggetto della sentenza iscritta al n. 6 del casellario, il Tribunale aveva determinato, per ciascuno dei residui-reati satellite, l'aumento di pena in tre mesi di reclusione e 50,00 euro di multa, pervenendo così alla determinazione della pena complessiva di un anno e sei mesi reclusione e di 300,00 euro di multa. Nessuna statuizione era stata, infine, adottata in relazione alla richiesta concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

1.2. Con sentenza n. 41550 in data 11 dicembre 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l'ordinanza impugnata, rilevando che la determinazione degli aumenti di pena risultava priva di adeguata motivazione, in violazione dei principi affermata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di



obbligo motivazionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva. Inoltre, gli aumenti di pena relativi ai titoli indicati ai nn. 1 e 3 del casellario si ponevano in contrasto con l'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., disposizione che vieta, in caso di riconoscimento della continuazione *in executivis*, la rideterminazione della pena in misura superiore alla somma di quelle inflitte in sede di cognizione per i medesimi reati. Dunque, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere a una nuova determinazione degli aumenti riferiti ai predetti titoli, riconducendoli entro i limiti derivanti dalle pene irrogate in sede di cognizione e mediante sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Quanto alla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, la sentenza rescindente demandò al Giudice di rinvio la relativa valutazione, subordinatamente all'esito del nuovo computo della pena e alla verifica del mancato superamento del limite di due anni di reclusione previsto dalla legge.

1.3. Con ordinanza del 12 marzo 2026, decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ribadito il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei titoli già ritenuti avvinti dal medesimo disegno criminoso e, al contempo, ha escluso la configurabilità della continuazione con riguardo ai fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Rovigo del 21 marzo 2022 (n. 2 del casellario). Ha confermato, altresì, l'individuazione, quale reato più grave, di quello oggetto della sentenza del Tribunale di Monza del 20 settembre 2024 (n. 6 del casellario), con la quale [REDACTED] era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa, e ha determinato, per ciascuno dei reati-satellite di cui ai nn. 1, 3 e 5 del casellario, l'aumento per la continuazione nella misura di un mese e quindici giorni di reclusione, ritenendo tali fatti «equiparabili in termini di gravità sostanziale, attenendo a condotte analoghe per titolo, modalità di commissione ed entità del danno patrimoniale arrecato». Ha, inoltre, disposto che, con riferimento ai reati definiti con decreto penale di condanna (nn. 1 e 3 del casellario), l'aumento di pena fosse convertito, mediante applicazione della medesima quota giornaliera di euro 75,00 individuata in sede di cognizione, nella pena pecuniaria di euro 3.375,00 di multa per ciascun titolo; quanto al reato di cui al n. 5 del casellario, ha stabilito che l'aumento riguardasse, oltre alla pena detentiva, anche la pena pecuniaria, nella misura di 50,00 euro di multa.

Per l'effetto, la pena complessiva inflitta a [REDACTED] è stata rideterminata, ai sensi dell'art. 81, cpv., cod. pen., in dieci mesi e quindici giorni di reclusione e 6.950 euro di multa. Ancora una volta, nulla è stato disposto in ordine alla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.



2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] [REDACTED] deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Il Tribunale di Monza avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, senza svolgere alcuna valutazione sul punto. Tali benefici avrebbero potuto essere riconosciuti in considerazione della pena complessiva risultante dall'applicazione della disciplina della continuazione, pari a un anno e sette mesi di reclusione e a 7.300,00 euro di multa e, pertanto, contenuta entro i limiti previsti dalla legge.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 459 cod. proc. pen., in relazione alla determinazione degli aumenti di pena riferiti ai reati satellite oggetto dei decreti penali emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo indicati ai nn. 1 e 3 del casellario. Il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che, con riferimento ai predetti reati, definiti mediante il procedimento per decreto, la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto della riduzione di pena conseguente al rito monitorio, applicata in sede di cognizione nella misura della metà. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora venga riconosciuta la continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario e reati satellite definiti mediante riti alternativi, quali il patteggiamento, il giudizio abbreviato e, per quanto qui rileva, il procedimento per decreto, l'aumento di pena riferibile ai reati-satellite deve essere assoggettato alla medesima riduzione premiale correlata al rito con il quale essi sono stati definiti. Pertanto, il Tribunale, dopo aver ritenuto i reati di cui ai nn. 1, 3 e 5 del casellario equivalenti sotto il profilo della gravità, avrebbe dovuto determinare gli aumenti relativi ai reati giudicati con decreto penale applicando la riduzione della metà prevista dal rito monitorio e quantificando, conseguentemente, per ciascuno di essi, un aumento pari a giorni ventitré di reclusione, in luogo di quello concretamente applicato.

3. Con requisitoria scritta in data 14 maggio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle questioni, dall'esame del secondo motivo di ricorso, le censure difensive sono fondate.

2.1. Va premesso che, in caso di riconoscimento della continuazione *in executivis* tra reati giudicati con rito ordinario e reati definiti con giudizio abbreviato, la riduzione di un terzo della pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. deve essere applicata soltanto con riferimento a questi ultimi, siano essi individuati come reati-satellite ovvero come violazioni più gravi (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01). In tali ipotesi, il giudice deve dare atto, in motivazione, di aver tenuto conto della riduzione correlata al rito, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non richiede alcuna specifica giustificazione in ordine al *quantum* (cfr. Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617 - 01; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 - 01; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915 - 01; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574 - 01).

2.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati definiti mediante applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e reati giudicati con rito ordinario ovvero con giudizio abbreviato.

In un primo momento, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il giudice, nel determinare l'aumento di pena per il reato oggetto di sentenza di patteggiamento, non dovesse applicare la riduzione prevista dall'art. 444 cod. proc. pen., sul rilievo che la richiesta di rideterminazione della pena, formulata in sede di cognizione o *in executivis*, comportasse la caducazione dell'intero pregresso accordo relativo al reato-satellite (Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018, dep. 2019, Lauretta, Rv. 275056 - 01; Sez. 5, n. 6789 del 03/12/2019, dep. 2020, Bulgaru, Rv. 278741 - 01).

Tale orientamento è stato, tuttavia, superato da un più recente indirizzo interpretativo, ormai consolidato, secondo cui, in caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve tenere conto della riduzione concessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Ne consegue che, ove ritenga più grave il reato definito con rito speciale, deve porre a base del calcolo la pena già ridotta; ove, invece, lo qualifichi come reato-satellite, deve commisurare il relativo aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione premiale (Sez. 1, n. 21808 del



07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01; Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01).

Nel medesimo senso, si è affermato che, in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato e un reato definito mediante patteggiamento, il giudice deve tenere conto, ai fini dell'individuazione della violazione più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive delle riduzioni operate per i rispettivi riti premiali (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 - 01).

2.3. Come correttamente osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, non vi sono ragioni per non estendere tali principi anche ai reati definiti mediante procedimento per decreto.

L'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. contempla espressamente l'applicazione della continuazione, in sede esecutiva, non soltanto in presenza di più sentenze irrevocabili, ma anche nel caso di più decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. Deve, pertanto, ritenersi che, anche in tali ipotesi, il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione, sia tenuto ad applicare, con riferimento ai reati oggetto di decreto penale di condanna, la riduzione di pena prevista dall'art. 459, comma 2, cod. proc. pen.

Anche rispetto al procedimento per decreto ricorre, infatti, la medesima *ratio* sottesa alla disciplina degli altri riti alternativi, consistente, da un lato, nel *favor* per l'accesso all'istituto della continuazione, ispirato a esigenze di un trattamento sanzionatorio più favorevole al condannato; e, dall'altro, nell'esigenza di incentivare il ricorso a forme procedurali alternative al dibattimento mediante il riconoscimento della riduzione di pena prevista dalla legge.

Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «In caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare, con riferimento a quest'ultimo, la riduzione prevista dall'art. 459 cod. proc. pen., dando conto in motivazione di averne tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio».

3. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che la sentenza rescindente aveva espressamente demandato al Giudice del rinvio la valutazione in ordine alla concessione dei benefici di legge, individuati nella sospensione condizionale della pena e nella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, subordinatamente all'esito del giudizio rescissorio e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nondimeno, l'ordinanza impugnata ha completamente omissso di pronunciarsi sulla concedibilità di tali benefici, non procedendo ad alcuna valutazione in ordine



alla loro compatibilità con la pena risultante dal nuovo computo effettuato all'esito del riconoscimento della continuazione.

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, affinché il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, proceda a un nuovo esame della questione, colmando l'omessa pronuncia rilevata.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Monza, in diversa composizione fisica, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Monza.

Così deciso il 18/06/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

